

*Classificazione 13.10/PAR/15-2019A (M. 4-2019)
(da citare nella risposta)*

*Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo*

AOO: A16000 Num.protocollo: 00004825 Data: 19/02/2019 09:39:52 (in uscita)

All'Associazione nazionale costruttori edili

Piemonte e Valle d'Aosta

Oggetto: Richiesta di chiarimenti applicativi in merito alle recenti disposizioni di cui alla
l.r. 19/2018 in materia di sostegno alle professioni intellettuali.

La legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018) è recentemente intervenuta in modifica alla l.r. 10 ottobre 2011, n. 19 (Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche) con l'intento, pubblicizzato anche sui siti web di alcuni Ordini, di porre rimedio all'ormai diffuso problema della difficoltà dei professionisti di esigere il pagamento del lavoro svolto nonché, stando al tenore letterale della rubricazione dell'articolo 140, con l'intento di contrastare l'evasione fiscale.

L'articolo 140 persegue i predetti obiettivi attraverso un duplice meccanismo: l'inclusione della lettera di affidamento dell'incarico al professionista tra la documentazione necessariamente da allegare all'istanza di avvio del procedimento e l'acquisizione dell'autodichiarazione dell'avvenuto pagamento del professionista o dei professionisti redattori e sottoscrittori degli elaborati progettuali al momento del rilascio del titolo autorizzativo.

La norma presidia con pesanti conseguenze la mancata presentazione dell'autodichiarazione citata in quanto dispone testualmente, in deroga alle previsioni generali di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 241/1990, l'obbligatoria sospensione del procedimento amministrativo, qualificando l'assenza del predetto requisito come motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo.

La disposizione di cui all'articolo 140, in ragione delle problematiche interpretative ed applicative cui si farà brevemente cenno nel prosieguo, è stata oggetto di interlocuzione da parte dell'Ufficio scrivente con i competenti Uffici giuridici della Giunta e del Consiglio regionale: degli esiti dell'interlocuzione predetta si dà atto al fine dell'espressione del presente parere.

Preliminarmente si osserva che, ad un attento esame del testo della disposizione, questa presenta **un valore programmatico e non immediatamente precettivo** ponendo un obbligo in capo alla Giunta di attivarsi per realizzare il valore sotteso alla disposizione stessa; non vi è infatti un precetto di immediata applicabilità ma solo l'enunciazione di un valore e di un correlato obbligo per l'Esecutivo di procedere per la realizzazione del medesimo.

In altre parole, in assenza del previo intervento di una deliberazione di Giunta di approvazione del modello di auto dichiarazione del/dei professionisti redattori o sottoscrittori degli elaborati progettuali, la norma non trova immediata applicazione.

La non immediata applicabilità della norma, tra l'altro, risolve anche i casi di eventuale transitorietà, non esplicitamente trattati in sede di redazione del testo di legge: i procedimenti iniziati antecedentemente all'entrata in vigore della l.r. 19/2018 procedono e si concludono con le norme vigenti al momento del loro inizio, non trovando applicazione i disposti di cui all'articolo 140.

Secondariamente, per quanto concerne il campo di applicazione della norma, si osserva che la medesima, riferendosi esclusivamente alle richieste di autorizzazione o alle istanze ad intervento diretto **previste da norme o regolamenti regionali**, della Città metropolitana di Torino e comunali esclude espressamente dal suo ambito di applicazione tutte le altre tipologie disciplinate da altre fonti normative (statali, comunitarie, etc...) che, pertanto, non sarebbero sottoposte ai vincoli procedurali di cui all'articolo 140.

Anche per gli aspetti legati alle modalità di presentazione delle istanze, l'articolo sembra richiamare solo quella consistente nella sottoscrizione olografa e nell'allegazione del documento di identità, apparentemente escludendo tutte le altre forme previste e consentite dall'ordinamento. Pur riferendosi unicamente alla modalità di presentazione dell'istanza prevista dalla lettera c) dell'articolo 65 del Codice dell'Amministrazione digitale, d.lgs. 82/2005, è pacifico che le altre modalità disciplinate dal medesimo comma non possono essere disattese. Si fa in particolare riferimento alla firma digitale, prevista dalla lettera a) del comma 1 della norma predetta, che rappresenta ormai la modalità più diffusa di sottoscrizione delle istanze

da parte delle imprese, considerati gli obblighi normativi che ormai implicitamente o esplicitamente la richiedono.

Da ultimo, e con la sola finalità di completezza di trattazione, si osserva che l'articolo 140 sembra non trovare applicazione nel caso di **atti concessori**, siccome la norma in esame fa riferimento alle sole istanze autorizzative e alle istanze ad intervento diretto, categorie tradizionalmente inidonee a ricomprendere i rapporti concessori, per l'ontologica diversità dei rapporti ad essi sottesi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(dott. *Andrea VANNER*)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

AOO: A16000 Num.protocollo: 00004825 Data: 19/02/2019 09:39:52 (in uscita)